

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA- ASP**  
***“Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano”***

**REGOLAMENTO**

**PER DISCIPLINARE IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI  
COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 26.01.09

## INDICE

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 – AMBITO APPLICATIVO .....	3
ART. 3 - ESCLUSIONI.....	3
ART. 4 – PRESUPPOSTI, LIMITI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	4
ART.5 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ.....	4
ART. 6 – PROCEDURE COMPARATIVE DESERTE O INFRUTTUESE.....	5
ART. 7 – DISCIPLINARE D’INCARICO .....	5
ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI .....	5
ART.10 - REGISTRO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.....	5
ART. 11 - NORMA TRANSITORIA .....	6

### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7 comma 6 – 6bis e 6ter, del Dlgs n. 165/2001, dall'art. 110, comma 6, del D.lgs n. 267/2000 e dall'art. 3, commi 55, 56 e 57, della L. n. 244/2007, modificate dall'art. 46 del Dl. n. 112/2008.

### **Art. 2 – Ambito applicativo**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, consulenze, altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (Co.CO.CO./occasionalità).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservazione di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Azienda e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nelle sedi dell'Azienda.

### **Art. 3 - Esclusioni**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
  - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
2. E' possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare un'eccezione, e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della "particolare urgenza" connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'Azienda dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.

#### **Art. 4 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi**

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Azienda medesima, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Azienda. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione di conferimento dell'incarico, in modo chiaro ed argomentato.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'Azienda, od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
3. L'Azienda può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria o a professionisti iscritti agli albi specifici.

#### **Art.5 – Individuazione delle professionalità**

1. Il direttore individua la professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - definizione dell'oggetto dell'incarico;
  - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - durata dell'incarico;
  - luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
  - compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, ecc.);
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito Internet dell'Azienda, per 15 giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono riconducibili al rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari, tra le quali rientrano:
  - a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
  - b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.lgs 267/2000;
  - c) l'art. 25 della L. 724/1994;
  - d) l'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Aziende Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
  - e) l'art. 92, comma 1 del D.lgs 267/2000 con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

5. Il direttore procede alla valutazione dei curricula ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare , facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il direttore ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione, costituita anche internamente all'Azienda.

#### **Art. 6 – Procedure comparative deserte o infruttuose**

1. Nel caso in cui la procedura comparativa, di cui al precedente art. 5, vada deserta o la selezione dei candidati sia infruttuosa, il direttore è tenuto a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la durata di 15 giorni, eventualmente modificando i contenuti dell'avviso stesso.

#### **Art. 7 – Disciplinare d'incarico**

1. Il Presidente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Azienda.

#### **Art. 8 – Pubblicazione degli incarichi**

1. I provvedimenti relativi ad incarichi di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Azienda, riportando i seguenti dati:
  - a) gli estremi della determinazione del direttore;
  - b) gli estremi del contratto di affidamento;
  - c) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore;
  - d) l'oggetto dell'incarico;
  - e) il compenso.
2. La responsabilità della corretta pubblicazione dei dati di cui sopra è in capo al direttore.
3. L'Azienda, inoltre, deve provvedere a dare comunicazione al competente Centro per l'impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

#### **Art.10 - Registro dei contratti di collaborazione autonoma**

1. Anche ai fini di cui al precedente art.9, è istituito il Registro dei contratti di collaborazione autonoma, nel quale devono essere annotati tutti gli

incarichi conferiti dall'Azienda a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Nel Registro sono riportati i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso.

#### **Art. 11 - Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della continuità di alcuni progetti già avviati, ed ancora in corso, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso, alla data di trasformazione e costituzione in Azienda delle due disciolte IPAB (Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano).